FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Pec CSAT: appello.puglialnd@pec.it
Pec GS: giudice.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 91 del 3 Novembre 2026

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 2 NOVEMBRE 2026

Il Commissario Straordinario

- visto il C.U. n. 5 del 9 ottobre 2026, con il quale è stata convocata l'Assemblea elettiva Federale ed è stato pubblicato il Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva;
- ritenuto opportuno costituire una apposita Commissione incaricata di verificare, ai sensi degli artt. 24, comma 5, e 29, comma 1, dello Statuto federale, le candidature a Presidente Federale e a Consigliere Federale, presentate alla Segreteria Federale nei termini di cui all'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale, ai sensi del citato articolo;
- ritenuto necessario che i componenti della Commissione siano in possesso delle professionalità e competenze per svolgere tale incarico;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di nominare coordinatore della Commissione il Gen. B. Vincenzo Parrinello e componenti della medesima Antonio Di Sebastiano e Ilaria Gioia.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Giovanni Malagò

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA DEL 2 NOVEMBRE 2026

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 110 pf 26-27 adottato nei confronti della Sig.ra Anna D'EREDITÀ, e della società SSD MARTINA CALCIO 1947, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Anna D'EREDITÀ, nella sua qualità di legale rappresentante e presidente della società Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 124 del 5/5/2026 della LND, con particolare riferimento alla violazione della disposizione di cui al combinato disposto delle lettere a) e k) del citato CU in tema di "Disposizioni Organizzative per disputa gare play off e play out", per aver provveduto con notevole ritardo (di oltre tre mesi) - e non al prescritto "termine della gara" - al pagamento della "quota parte" degli incassi relativi al match del 17/05/2026 in favore della società ospitata Paganese Calcio 1926 S.S.D. A R.L., nonché per non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale il borderò dell'incasso;

 SSD MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva la Sig.ra Anna D'Eredità all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Anna D'EREDITÀ,
 - Società SSD MARTINA CALCIO 1947, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Anna D'Eredità;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindi) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna D'EREDITÀ,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD MARTINA CALCIO 1947;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Giovanni Malagò

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal Sostituto Avv. Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dott. Antonio De Leo (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 03/11/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 4/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/10/2026 ACADEMY GIOVINAZZO - SANT AGATA DI PUGLIA

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società USD ACADEMY GIOVINAZZO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD SANT'AGATA DI PUGLIA, ha adito questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della resistente PEPE Luca Pio (13/09/1995), il quale avrebbe preso parte alla gara del 04/10/2026 non avendo integralmente scontato le sei giornate di squalifica inflittegli giusta C.U. Comitato Regionale Puglia n. 211 del 19/03/2026.
Secondo la ricorrente, infatti, alla data del 04/10/2026 il calciatore PEPE Luca Pio (13/09/1995) avrebbe scontato solamente quattro delle sei giornate di squalifica inflittegli, non avendo preso parte alle gare ufficiali disputate dalla ASD SANT'AGATA DI PUGLIA in data 22/03/2026, 12/04/2026, 19/04/2026, 26/04/2026.
Per tali motivi la ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.
La società ASD SANT'AGATA DI PUGLIA ha prodotto nei termini propria memoria difensiva, adducendo che il calciatore PEPE Luca Pio (13/09/1995), all'inizio della presente stagione sportiva 2026/2027, prima di essere tesserato dalla resistente, risultava essere tesserato dalla società ASD PIETRAMONTECORVINO, militante nel campionato di Eccellenza del C.R. Molise e, non essendo stato schierato dalla predetta società nelle relative gare ufficiali di campionato, avrebbe regolarmente scontato le residue due giornata di squalifica, quale residuo di sanzione di cui al C.U. del Comitato Regionale Puglia. n. 211 del 19/03/2026.
Per tali motivi, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del risultato conseguito sul campo.
Questo Giudice ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione al 03/11/2026, come da provvedimento del 27/10/2026 pubblicato sul C.U. n. 83 del C.R. Puglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice ritiene che il ricorso proposto dalla società USD ACADEMY GIOVINAZZO sia infondato e vada rigettato per le seguenti motivazioni.
In base alla documentazione acquisita dall'Ufficio Tesseramenti, risulta che il calciatore PEPE Luca Pio (13/09/1995) in data 17/09/2026 sia stato tesserato dalla ASD PIETRAMONTECORVINO, militante nel Campionato di Eccellenza del C.R. Molise S.S. 2026/2027.
Dalla documentazione richiesta e pervenuta dal C.R. MOLISE, emerge che il predetto calciatore non sia stato inserito nelle distinte di gara disputate nel predetto campionato dalla ASD PIETRAMONTECORVINO in data 20/09/2026 e 26/09/2026, scontando le residue due giornate di squalifica.
Pertanto, alla data del 30/09/2026, ossia data in cui il PEPE Luca Pio (13/09/1995) è stato tesserato dalla società ASD SANT'AGATA DI PUGLIA, il predetto calciatore aveva regolarmente scontato le residue giornate di squalifica.
Da ciò consegue che, in occasione della gara oggetto del ricorso, il suddetto calciatore si trovava in posizione regolare.
Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla società USD ACADEMY GIOVINAZZO;
- di confermare il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD SANT'AGATA DI PUGLIA;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della ricorrente.

Gara del 4/10/2026 LEPORANO SOCCER - TAF CEGLIE MESSAPICA

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD TAF CEGLIE MESSAPICA, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD LEPORANO SOCCER, ha adito questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della resistente FOFANA Abou (21/11/1999) il quale, a partire dal 33° del secondo tempo, avrebbe preso parte alla gara del 04/10/2026 pur non essendo un tesserato della società ASD LEPORANO SOCCER.
Per tale motivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 comma 6 lett. a) C.G.S. e 39 N.O.I.F., la ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.
Questo Giudice, ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione al 03/11/2026, come da provvedimento del 27/10/2026 pubblicato sul C.U. n. 83 del C.R. Puglia.
La società ASD LEPORANO SOCCER ha prodotto nei termini propria memoria difensiva adducendo, quale unico motivo, che la ricorrente avrebbe erroneamente indicato sia la data di nascita del calciatore FOFANA Abou (21/11/1999 invece di 20/11/1999), sia il numero di matricola del predetto (1627694 invece di 1027694), tuttavia confermando che il calciatore FOFANA Abou abbia effettivamente preso parte alla gara.
La resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del risultato conseguito sul campo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD TAF CEGLIE MESSAPICA sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni.
Premesso che la distinta di gara della società ASD LEPORANO SOCCER, sottoscritta dal dirigente accompagnatore della società ed allegata al referto arbitrale, reca alla casella n. 2 il nominativo del calciatore FOFANA Abou, schierato con il numero 20, con data di nascita e matricola indicati a stampa rispettivamente con (20/11/1999) e (1027694), poi interlineati e sostituiti a penna rispettivamente con (20/11/1999) e (1627694), la presenza in distinta ed in campo del predetto calciatore non è revocabile in dubbio visto che, per espressa conferma resa dalla società ASD LEPORANO SOCCER, il FOFANA Abou a partire dal 28º minuto del secondo tempo ha preso parte alla gara, entrando in sostituzione del calciatore n. 7 CERVELLI Augusto, giusta rapporto arbitrale.
In disparte le contestazioni mosse dalla difesa della resistente, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore FOFANA Abou è nato il 20/11/1999, riporta la matricola n. 1027694 ed è stato tesserato dalla società ASD LEPORANO SOCCER a far data dal 06/10/2026.
Da ciò consegue, che il calciatore schierato ed utilizzato dalla società ASD LEPORANO SOCCER non aveva titolo a prendere parte alla gara del 04/10/2026 e, per l'effetto, la predetta società è incorsa nella violazione di cui all'art. 10 comma 6 lett. a) C.G.S., per aver utilizzato un calciatore in posizione irregolare.
Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale, visto ed applicato il combinato disposto di cui agli artt. 10 comma 6 lett. a) C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD TAF CEGLIE; per l'effetto
- di dichiarare il calciatore FOFANA ABOU (20/11/1999) in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto;
- di comminare alla società ASD LEPORANO SOCCER la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 - 3 in favore della società ASD TAF CEGLIE;
- di non addebitare la tassa ricorso sul conto della ricorrente, stante l'accoglimento dello stesso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

LEPORANO SOCCER
Vedi delibera.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Relatore), dell'Avv. Maria AGNETA- (Componente), dell'avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 12 ottobre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Art. 39, comma 3, NOIF.

Gara: A.S.D. SAN MARCO - F.C.D. VIRTUS BISCEGLIE del' 06/09/2026 (Reclamo della società A.S.D. SAN MARCO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 51 del 22/09/2026.

Ritenuto in fatto

La ASD San Marco ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato regolare, con riferimento alla gara del 6 settembre 2026, la posizione del calciatore Giovanni Zaccaro, nato il 7 luglio 2008, ha respinto il ricorso della società reclamante, ha posto a suo carico la relativa tassa e ha confermato il risultato di 1-2 conseguito sul campo in favore della Virtus Bisceglie.
La reclamante ha sostenuto che il calciatore, alla data della gara, risultasse "svincolato" nel Portale Unico LND e ha chiesto l'acquisizione della documentazione relativa al tesseramento e al certificato di esecutività. In subordine, ha domandato l'indicazione delle date di rilascio dei predetti documenti, deducendo che la sola data del tesseramento non sarebbe stata sufficiente a dimostrare la regolare utilizzabilità del calciatore.
La reclamante ha quindi insistito nella richiesta di verifica della data del visto di esecutività, richiamando l'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF).
Il Giudice Sportivo, sulla base della comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, ha accertato che Giovanni Zaccaro risultava tesserato per la Virtus Bisceglie dal 5 settembre 2026, data di dematerializzazione della relativa pratica telematica con certificato di esecutività alla data del 7settembre 2026.
Dalla documentazione federale risulta che Zaccaro era qualificato come calciatore dilettante e che il rapporto indicato nei documenti era un "rapporto di volontariato annuale", con decorrenza del rapporto al 7 settembre 2026 e scadenza al 30 giugno 2027. La medesima documentazione indica il tesseramento con la Virtus Bisceglie e dà atto che il tesseramento del calciatore era esecutivo
Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo.
Il Relatore interveniva relazionando circa il contenuto del reclamo.
All'udienza, per la reclamante Avv. Aldo Placentino.
Dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Questo Collegio ritiene non meritevoli di accoglimento le ragioni oggetto del reclamo che, pertanto, viene integralmente respinto.
L'art. 39, comma 3, delle NOIF stabilisce che la data di deposito telematico della richiesta di tesseramento determina, a ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. La stessa disposizione distingue la disciplina applicabile al calciatore o alla calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato da quella applicabile al calciatore o alla calciatrice privo di tali contratti.
Per il calciatore titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, l'utilizzo è subordinato alla decorrenza del tesseramento e al rilascio del visto di esecutività, secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata. Per il calciatore privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, invece, l'utilizzo in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento, art. 39, comma 3, NOIF.

Nel caso in esame, gli atti non qualificano il rapporto di Giovanni Zaccaro come contratto di lavoro sportivo né come contratto di apprendistato. Al contrario, il calciatore è indicato come dilettante e il rapporto con la società è qualificato come “rapporto di volontariato annuale”.
Tale qualificazione è decisiva ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile.
La posizione del calciatore deve pertanto essere valutata secondo la disciplina prevista dall’art. 39, comma 3, NOIF per il calciatore dilettante privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. In tale ipotesi, la regolare utilizzabilità non dipende dal rilascio del visto di esecutività previsto per i rapporti contrattuali sopra indicati, ma dal deposito telematico della richiesta di tesseramento e dal decorso del giorno successivo.
Tale interpretazione è stata espressamente affermata dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Sezione Prima, decisione n. 61 del 14 luglio 2025, il quale ha chiarito che il calciatore tesserato con una società dilettantistica, il quale abbia instaurato un rapporto di prestazione volontaria e non abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, *“non necessita del visto di esecutività”*, trovando applicazione l’art. 39, comma 3, quarto capoverso, NOIF, secondo cui *“l’utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento”*. La medesima pronuncia precisa che, ai fini della verifica della necessità del visto, occorre accertare esclusivamente se il calciatore sia titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, dovendosi escludere la necessità del preventivo visto quando tale contratto non sia stato stipulato.
Deve quindi confermarsi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che ha dichiarato regolare la posizione del calciatore, ha respinto il ricorso della ASD San Marco e ha confermato il risultato di 1 - 2 conseguito sul campo, con addebito della relativa tassa alla società reclamante

* * * * * *

In ragione di quanto sopra, la richiesta della parte reclamante viene rigettata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

1) di respingere il reclamo della società **A.S.D. SAN MARCO;**
2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

Il Relatore
Avv. Vito Francesco MANCINI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 3 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: U.S. BITONTO CALCIO SSDARL – A.S.D. OSTUNI CALCIO 24 del 25/10/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società A.S.D. OSTUNI 24, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 09/11/2026, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a:	**LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA:	**UNICREDIT**
IBAN:	**IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 03/11/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci